

ACCORDO TERRITORIALE PROVINCIA DI PORDENONE

(Art. 21, co. 2 D.Lgs. n. 81 del 2015 e 66-bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi)

In data odierna presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia Di Pordenone, in Piazzale dei Mutilati 4, si sono incontrati:

- Alberto Marchiori, Presidente Ascom-Confcommercio Imprese per l'Italia di Pordenone

le Organizzazioni Sindacali:

- Daniela Duz, Filcams-Cgil Pordenone;
- Adriano Giacomazzi, Fisascat-Cisl Friuli Venezia Giulia;
- Paola Tomè, Uiltucs-Uil Pordenone.

Premesso che



- In data 30 Marzo 2015 è stata siglata l'ipotesi di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi introducendo all'art. 66 bis del CCNL una specifica previsione per i contratti a tempo determinato in località turistiche. Nel citato articolo le parti firmatarie dell'ipotesi dell'accordo prendono atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL TDS, l'individuazione dei territori che ricadono in questa condizione con apposito accordo,
- L'economia del territorio della provincia di Pordenone è fondata anche su attività a valenza stagionale con la conseguenza che i livelli occupazionali ne sono influenzati e da essi dipendono, conseguentemente le Aziende che applicano il CCNL TDS con sede o unità locale in determinati territori che insistono sulla Provincia di Pordenone e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;
- anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno;



- l'art. 23, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che siano in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità di cui all'art. 21, co. 2;
- l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, facendo comunque salve le attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le ipotesi individuate dai contratti collettivi e precisando che fino all'adozione del decreto ministeriale continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525;
- l'articolo 19, comma 2, del D. Lgs. 81/2015 stabilisce che con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi."
- l'art. 66 bis dell'accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, siglato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, pone una specifica disciplina dei contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nell'ambito di località turistiche e affida alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato ccnl la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica;


Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

1. le premesse fanno parte integrante del presente Accordo Territoriale;
2. in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano integralmente il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil - che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66 -bis del predetto CCNL e per gli effetti di cui agli artt. 19, co. 2; 21, co. 2; 23 co. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 81/2015, si individuano come località a prevalente vocazione turistica i seguenti Comuni:


Comune di Andreis	Comune di Maniago
Comune di Arba	Comune di Meduno
Comune di Aviano	Comune di Montereale Valcellina
Comune di Barcis	Comune di Pinzano al
Comune di Budoia	Tagliamento
Comune di Caneva	Comune di Polcenigo
Comune di Castelnovo del Friuli	Comune di Sequals
Comune di Cavasso Nuovo	Comune di Spilimbergo
Comune di Cimolais	Comune di Tramonti di Sopra
Comune di Claut	Comune di Tramonti di Sotto
Comune di Clauzetto	Comune di Travesio
Comune di Erto e Casso	Comune di Vajont
Comune di Fanna	Comune di Vito d'Asio
Comune di Frisanco	

3. Il Datore di Lavoro che intenderà usufruire dei benefici del presente Accordo territoriale, dovrà riportare quale causale del contratto di assunzione un richiamo alla stagionalità, con espresso riferimento al presente testo di Accordo.
4. Il lavoratore avrà facoltà di esercitare il diritto di precedenza di cui all'art. 24 comma 3 dell'art. 81/2015.



Ambito di applicazione

Il presente accordo:

- potrà essere applicato **esclusivamente** alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrino nell'ambito di applicazione del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni;
- La stagionalità va intesa come intensificazione fisiologica delle attività commerciali in virtù del maggiore afflusso di clientela anche solo potenziale; tale intensificazione potrà avere luogo nella stagione estiva come anche durante la stagione invernale che comporti un aumento dell'attività lavorativa come previsto al precedente punto 2).
- potrà essere applicato **unicamente** dai Datori di Lavoro che applichino integralmente ed in tutte le sue parti il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Concommercio Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;





- esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità locali nei Comuni individuate al punto 2);
- le Parti si riservano di incontrarsi qualora il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi preveda una modifica sostanziale ovvero un rinnovo del vigente art. 66 bis;
- Il presente accordo territoriale viene adottato per il triennio 2019-2021, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e rimarrà in vigore fino alla data del 31/12/2021. Successivamente si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza annuale (31/12) in corso.

In fede, le Parti si sottoscrivono

Pordenone, li 8 aprile 2019

- Alberto Marchiori, Presidente

Ascom-Confcommercio Imprese per l'Italia di Pordenone

- Daniela Duz, Filcams-Cgil Pordenone

- Adriano Giacomazzi, Fisascat-Cisl Friuli Venezia Giulia

- Paola Tomè, Uiltucs-Uil Pordenone